

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

Prot. AOODRER n. 12229 /c.21

Bologna, 7 settembre 2012

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna.

e p.c. Alle OO.SS. regionali comparto scuola
FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL,
GILDA DEGLI INSEGNANTI.

**Oggetto: Integrazione alunni portatori di handicap: richieste di ulteriori posti di sostegno in deroga
- a.s 2012/2013.**

Come è noto la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 413 e 414 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nelle parti in cui rispettivamente:

- viene fissato un limite massimo al numero dei posti di sostegno;
- viene esclusa la possibilità di assumere insegnanti in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

In conformità a tale pronuncia, l'art.19, comma 11 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111), nel sancire che "l'organico di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", tiene fermo il principio secondo cui "è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica". Conformemente alla menzionata pronuncia della Consulta l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente può attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'art. 3 –comma 3- della legge 104/1992.

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

Ulteriori precisazioni sono contenute nella C.M. n. 61/2012, disciplinante l'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto per l'a.s. 2012/2013, che richiama quanto previsto dal menzionato art. 19, comma 11 del D.L. 98/2011. Di particolare interesse appare essere la parte della norma che stabilisce che le commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono obbligatoriamente integrate da un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito. Tale integrazione, ovviamente, è prevista solo per le nuove certificazioni, come chiarito dalla C.M. 61/2012.

Con la presente nota si forniscono indicazioni operative in ordine ai criteri, termini e modalità di presentazione delle eventuali proposte di deroga, così come previsto dalla citata circolare ministeriale relativa alla determinazione dell'organico di fatto per l'a.s. 2012/13 nel paragrafo dedicato alla determinazione dei posti di sostegno.

Giova preliminarmente richiamare i principi affermati dalla Corte ed esplicitati dal Legislatore, che dovranno essere di guida ai Dirigenti Scolastici e alle SS.LL. nell'individuazione dei casi nei quali è consentito un intervento aggiuntivo di ore o di posti di sostegno.

I presupposti fondamentali per il ricorso alla deroga ineriscono prioritariamente alle condizioni individuali dell'alunno disabile sotto il profilo della gravità e tipologia dell'handicap.

La prima delle due condizioni è certificata dalle competenti strutture sanitarie. Ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122) "nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia...e l'eventuale carattere di gravità in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3 della L. 5 febbraio 1992".

Spetta invece alla scuola individuare i casi in cui la tipologia dell'handicap richieda interventi di ordine didattico – formativo. E' infatti compito del Gruppo di lavoro di cui all'art.5, comma 2, del DPR 24.2.1994, in sede di elaborazione del piano educativo individualizzato, formulare proposte in ordine "alle risorse necessarie, ivi comprese quelle relative al numero di ore di sostegno". Lo scopo della deroga è infatti quello di assicurare "una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in particolare situazione di gravità", tenendo "in debita considerazione la specifica tipologia di handicap". Tale principio, affermato dalla Corte e ribadito dalla circolare n. 61 con riferimento alle possibilità di stabilire ore aggiuntive di

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

sostegno, è chiaramente esplicitato in via generale nel citato art. 10, comma 5 del D.L. 78/2010, secondo il quale "le ore di sostegno devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile".

Alla gravità e specificità dell'handicap, si aggiunge, quale condizione necessaria per la concessione della deroga, l'aver "esperito tutte le possibilità previste dalla normativa" (quali la piena utilizzazione delle risorse già presenti nella scuola, la flessibilità oraria, ecc..). Giova, al riguardo, ribadire il principio ormai consolidato secondo il quale l'insegnante di sostegno è assegnato alla classe, e per la classe svolge la propria attività, riservando ovviamente particolare attenzione all'integrazione in dette attività dell'alunno disabile. La determinazione delle ore di sostegno necessarie per ogni alunno deve quindi discendere dalla valutazione della gravità da un punto di vista formativo ma anche del contesto in cui l'alunno è inserito (numero degli alunni della classe, tempo, organizzazione) e dallo specifico progetto educativo. Tali considerazioni impongono l'assunzione di decisioni oculate che, nel doveroso rispetto dei diritti dell'alunno disabile secondo le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale e dalle norme richiamate, evitino automatismi (un certificato di gravità = una deroga), che talora non incidono positivamente sull'efficacia dell'intervento didattico, non fanno crescere le scuole sotto il profilo di un concreto esercizio dell'autonomia organizzativa e si traducono in un ingiustificato aggravio di spesa.

A tale ultimo riguardo si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla C.M. 61 nella parte in cui precisa che "anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l'obiettivo di contenimento della spesa" e che pertanto è necessaria "un'attenta valutazione e programmazione delle risorse al fine di contenere l'istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale".

Nel rigoroso rispetto delle indicazioni sin qui fornite, le SS.LL., previa attenta valutazione delle richieste avanzate dalle istituzioni scolastiche, segnaleranno a questo Ufficio i casi per i quali si rende necessario l'attribuzione di ore o posti di sostegno in deroga. Le relative proposte, adeguatamente motivate anche con riferimento alle residue disponibilità non ancora utilizzate, saranno accompagnate dalle unite tabelle (modello A – sentenza Corte e modello B - incremento alunni) descrittive delle disabilità e delle situazioni di contesto.



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

Tali proposte saranno precedute da una puntuale ricognizione del numero degli alunni disabili frequentanti le scuole della provincia di competenza, i cui esiti saranno trasmessi utilizzando l'allegato modello C, nel quale sarà altresì precisato il numero dei posti istituiti e quelli ancora da istituire.

La documentazione di cui trattasi dovrà pervenire a questo Ufficio ad entrambi gli indirizzi e-mail pasquale.barbieri@istruzione.it e direzione-emiliaromagna@istruzione.it entro sette giorni dalla ricezione della presente.

Con riferimento alle segnalazioni provenienti da alcuni Uffici in ordine all'aumento del numero dei disabili rispetto a quelli già segnalati, si rammenta che proprio in previsione di tale circostanza, peraltro ricorrente, si era suggerito di accantonare un certo numero di posti sulla base della serie storica dei nuovi ingressi e comunque di tenere conto nell'individuazione dei posti della serie storica dei flussi di frequenza. Si ritiene quindi che nella maggior parte dei casi sia stato possibile far fronte a tali evenienze con le risorse già assegnate. Eventuali richieste di incremento di organico potranno perciò essere prese in considerazione solo in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria, a fronte di motivate e indefettibili esigenze. Tali richieste saranno formulate, distintamente rispetto a quelle concernenti l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale, ma nel rispetto delle modalità e termini sopra indicati.

Il Vice Direttore Generale
Stefano Versari

/PB